

COMUNE DI DOZZA

Città Metropolitana di Bologna

REP. N. 312/2021 (REGISTRO SCRITTURE PRIVATE)

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI DOZZA E L'ASSOCIAZIONE

"GIORGIO RAMBALDI" PER L'IMPEGNO SOCIALE" - APS PER

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E TRASPORTO DI MINORI IN

SITUAZIONE DI DISABILITA' A.S. 2021/2022.

L'anno 2021 (duemilaventuno), addì 9 (nove) del mese di settembre presso

la Residenza Municipale di Dozza, Via XX Settembre n.37;

FRA

- Il/La Sig./ra Odea Loreti, nata a Imola (BO) il 08/01/1967 in qualità di

Responsabile 3° Settore funzionale del Comune di Dozza, C.F.

01043000379 - P.IVA 00530311208, il quale agisce e agisce e stipula

nell'interesse del Comune di Dozza ed in esecuzione della deliberazione e

di G.C. n. 110 in data 02/09/2021;

E

- Sig. Bendanti Sergio, nato il 18/09/1951 a DOZZA (BO), residente in

Dozza Via Scossabrillo n. 33, in qualità di Legale Rappresentante dell'As-

sociazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE GIORGIO

RAMBALDI" PER L'IMPEGNO SOCIALE - APS, in seguito chiamata Asso-

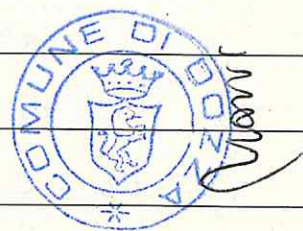
ciatione "G. Rambaldi", C.F. 90034170374, con sede legale in Toscanella,

via Chiusure n. 9, costituita in data 15/04/2002 presso la Direzione Re-

gionale delle Entrate di Bologna, già iscritta al Registro Comunale delle

Associazioni di Promozione Sociale di cui alla determinazione n. 69 in data

07/05/2004;



Premesso che:

- La Legge 104/92 prevede, tra l'altro, all'art.26, comma 2 che "...I Comuni assicurano nell'ambito delle loro ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto ..... per le persone disabili non in grado di servirsi di mezzi pubblici..." e, all'art. 38, che "i Comuni per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute o non riconosciute sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa mediante la conclusione di apposite convenzioni";

- La Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e servizi sociali" prevede la tutela di tutte le fasce socialmente fragili, ivi comprese le persone in situazione di disabilità, e che all'art. 1), prevede che gli Enti Locali:

- "...riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi e di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose"...(comma 4);

- il sistema integrato degli interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la "promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata" (comma 5);

- promuove "la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali" (comma 6);

- la L.R. 34/2002 "Norme sulla valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e valorizzazione dell'associazionismo)" prevede la possibilità, per i Comuni, di istituire registri comunali delle associazioni di promozione sociale e con deliberazione di G.R. E-R n. 910/2003, in attuazione della L.R. 34/2002, si definiscono i criteri minimi per la tenuta e la gestione dei registri delle associazioni di promozione sociale;

- la L.R. E-R 08 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10" prevede, all'art. 5 comma 3 lett. a), che nell'ambito degli accordi di programma, in particolare, i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale;

Visto che il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del terzo Settore, dell'Associazionismo dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali ed all'art. 46 prevede che possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte almeno da sei mesi nell'apposito registro finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con la previsione di forme di verifica delle



prestazioni e di controllo della loro qualità nonché delle modalità di rimborso spese;

- riconosce le Associazioni di Promozione Sociale tra gli enti che esercitano, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità, senza scopo di lucro e se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in vari ambiti tra i quali: interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio- sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, ecc.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 17/02/2004 di istituzione e approvazione del regolamento per la gestione del Registro Comunale delle Associazioni di promozione sociale e s.m.i.;

Considerato che:

- l'Associazione "GIORGIO RAMBALDI" per l'Impegno Sociale - APS, con sede legale in Toscanella, via Chiusure n. 9, ha già avviato rapporti di convenzione con il Comune di Dozza a decorrere dall'anno 2002 per la gestione delle aree ortive, dal 2004 per il servizio di vigilanza sul trasporto scolastico e aiuto servizio di trasporto e distribuzione delle derrate alimentari, dal 2010 per la gestione del Centro sociale - ricreativo di Via Chiusure n. 9, nonché altre collaborazioni di volontariato a favore del Comune di Dozza;

- le attività principali dell'Associazione "Giorgio Rambaldi" per l'Impegno Sociale - APS come individuate da Statuto, individuano tra l'altro la programmazione e gestione di interventi e servizi di cui all'art. 5 del C.T.S., in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche;



Dato atto che:

- L'Associazione "G. Rambaldi" per l'Impegno Sociale APS (di seguito Associazione), con sede legale in Toscanella di Dozza, Via Chiusure n. 9, C.F.

90034170374, costituita in data 15/04/2002 presso la Direzione Regionale delle Entrate di Bologna, risulta già iscritta al Registro delle Associazioni APS provinciale prot. n. 184263/2004 e regionale n. 2659/2014;

- in data 24/07/2019 l' "Associazione Anziani per l'Impegno Sociale G. Rambaldi" ha modificato il proprio Statuto in conformità del D.lgs 117/17, con l'assunzione della nuova denominazione "Associazione Giorgio Rambaldi per l'Impegno Sociale APS", registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Imola pacco n. 1443 serie 3 del 24/07/2019;

Atteso che il Comune di Dozza ha la necessità di organizzare servizi di collegamento e trasporto sociale di minori in situazione di disabilità, presso i servizi di Az. Usl, piccoli collegamenti per uscite didattiche, qualora vengano richieste dall'Istituto Comprensivo Dozza - Castel Guelfo, nonché servizi di collegamento legati a progetti specifici realizzati ad hoc e rivolti a minori in situazione di disabilità e che si intende sviluppare tali interventi avvalendosi dell'apporto di associazioni di promozione sociale, tramite apposita convenzione;

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 110 in data 02/09/2021;

Tanto premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



Oggetto della presente convenzione sono servizi di trasporto, di collegamento e ogni altro aspetto connesso al diritto allo studio, a favore degli alunni in situazione di disabilità, certificati L.104/92, anche in relazione a progetti *ad hoc* di integrazione e inclusione scolastica, svolti in collaborazione tra il Comune di Dozza e l'Istituto comprensivo statale Dozza-Castel Guelfo.

Per tali servizi di trasporto e collegamento la vigilanza dei minori viene svolta dal personale docente o dai componenti del nucleo familiare di appartenenza.

Si intendono tali servizi a sostegno dei minori in situazione di disabilità, come complementari e non sostitutivi di servizi altrimenti affidati tramite procedura di gara;

**affida**

**all'Associazione "Giorgio Rambaldi" per l'Impegno Sociale - APS**  
l'incarico dell'espletamento dei servizi sopra indicati, nelle modalità e nei tempi concordati con l'Amministrazione comunale, tramite appositi programmi operativi condivisi.

## **Art. 2- PROGRAMMA OPERATIVO**

L'Associazione "G. Rambaldi" si impegna, per lo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Al fine di assicurare il massimo grado di efficacia e di risultato si stabilisce la seguente metodologia di lavoro:

- il Responsabile comunale di tale servizio, per l'Ente Pubblico, è individuata nella persona della Sig.ra Odea Loreti;

- il referente individuato per l'Associazione "G. Rambaldi" è il Signor Fabio Gandini;

- l'attivazione dei servizi di cui all'art. 1. avviene tramite la valutazione del bisogno di trasporto da soddisfare da parte del Comune di Dozza e tramite programmi operativi condivisi con l'APS Rambaldi;

- verranno svolte verifiche congiunte all'occorrenza per la valutazione delle situazioni, percorsi, orari per i quali sono stati attivati i servizi;

- gli elenchi dei nomi dei volontari utilizzati devono essere preventivamente comunicati al Responsabile del Comune di Dozza, prima dell'inizio dell'attività;

- l'APS Rambaldi trasmetterà preferibilmente al termine di ogni mese, anche tramite e mail a [odea.loreti@comune.dozza.bo.it](mailto:odea.loreti@comune.dozza.bo.it) il foglio riepilogativo dei collegamenti di trasporto effettuati; tale riepilogo dovrà essere in formato aperto e dovrà contenere le seguenti indicazioni minime: nome e cognome dell'utente, plesso scolastico, luogo di partenza, luogo di arrivo; n° km percorsi per il singolo viaggio, automezzo utilizzato.

### Art. 3 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

L'Associazione "G. Rambaldi" si impegna affinché i servizi di cui all'art. 1 siano resi nei giorni di apertura scolastica dei vari plessi dell'Istituto Comprensivo statale Dozza - Castel Guelfo, dal lunedì al sabato, con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dei servizi, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori, qualora non presenti in elenco.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall'Associazione "G. Rambaldi" ogni evento che possa incidere sulle espletazioni dei servizi, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sull'efficacia della presente convenzione.

I volontari dell'Associazione "G. Rambaldi" devono garantire lo svolgimento delle attività adottando un comportamento riguardoso e corretto nei confronti degli utenti trasportati, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti fruitori dei servizi, impegnandosi alla discrezione e alla riservatezza della privacy.

I volontari si impegnano a svolgere il servizio nel rispetto degli orari indicati nel programma operativo e con puntualità in relazione all'orario di inizio e di conclusione dei servizi.

Nel caso in cui i volontari non osservino un comportamento corretto e non offrano sufficienti garanzie di sicurezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone adibite al servizio.

Nel caso in cui si verificassero, durante il servizio di trasporto, comportamenti scorretti e/o irrispettosi da parte degli alunni e/o dei fruitori del servizio, il volontario riferirà al proprio Responsabile che informerà a Sua volta il Responsabile del servizio dell'Amministrazione Comunale.

I Responsabili della gestione dei servizi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la



dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle normative specifiche di settore.

#### Art. 4 - UTILIZZO VOLONTARI

L'Associazione "G. Rambaldi" si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini della presente convenzione.

L'Associazione "G. Rambaldi" garantisce:

- la messa a disposizione di un numero adeguato di volontari in modo da garantire l'operatività dei servizi oggetto della presente convenzione;

- che i volontari, inseriti nelle attività, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività delle prestazioni specifiche;

- le eventuali sostituzioni dei volontari assenti per lo svolgimento dei servizi;

- che i volontari siano qualificati e abilitati alla guida del mezzo in dotazione, con pregressa esperienza nell'ambito dei servizi di trasporto rivolti a persone disabili;

- i volontari addetti ai servizi di cui all'art. 1, prima dell'avvio dell'attività, saranno adeguatamente istruiti e formati sul comportamento da tenere durante il servizio;

#### Art. 5- MEZZO DI TRASPORTO

Per le prestazioni delle attività convenzionate, l'Associazione "G. Rambaldi" mette a disposizione un autoveicolo/mezzo di trasporto di pro-

prietà, idoneo, munito di tutta la documentazione e autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dello stesso nonché di polizza assicurativa RCA;

#### **Art. 6 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a contrarre, qualora non già in essere, ed a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe adeguata polizza assicurativa:

- di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni, per i danni cagionati a terzi e per infortuni sofferti dai propri volontari, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, esonerando il Comune di Dozza da ogni responsabilità al riguardo.

- INFORTUNI per infortuni occorsi ai propri volontari;

L'Associazione solleva il Comune di Dozza da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa.

L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio in convenzione sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art.18 del D.Lgs. 117/2017. A tal fine viene dichiarato che tali po-



lizzate assicurative sono state contratte con le Compagnie Reale Mutua Assicurazioni (Polizza n. 2019/120298) e Cattolica Assicurazioni (Polizza n. 00044031306830) e si producono in copia all'ufficio del Comune di Dozza.

Prima dell'avvio dell'attività e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'Associazione, anche ai fini del rimborso ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 117/2017 di produrre all'ufficio scuole dell'Amministrazione idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza della presente convenzione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 l'assicurazione risulta a carico del Comune di Dozza e le modalità di rimborso sono previste al successivo art. 7.

#### **Art. 7 - CONTRIBUTO ECONOMICO**

Per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1 della presente convenzione il Comune di Dozza erogherà un contributo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 56, co. 2, D.Lgs. 117/2017, all'Associazione "G. Rambaldi".

Per i servizi di trasporto e collegamento effettuati, debitamente rendicontati nei riepiloghi mensili di cui al precedente art. 2, il Comune di Dozza si impegna a rimborsare all'APS Rambaldi l'importo di € 0,72 per ogni chilometro effettuato, per una spesa stimata di € 1.196,00 nell'anno scolastico 2021/2022;

Il rimborso da parte del Comune di Dozza avverrà:



- per € 476,00 presunti al 31/12/2021, relativamente al periodo settembre dicembre 2021;

- per € 720,00 presunti al 30/06/2022, relativamente al periodo gennaio febbraio marzo, aprile maggio giugno 2022;

quale copertura delle spese di gestione comprensivo degli oneri relativi a carburante e affini, revisione e manutenzione dei mezzi, assicurazioni, dispositivi in dotazione ai volontari, costi generali di gestione imputabili all'attività, rimborso spese ai volontari documentabili, costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente convenzione, costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse es. tariffe parcheggio, pedaggi autostradali ecc.

La liquidazione verrà effettuata a seguito di presentazione di rendicontazione puntuale sull'attività svolta corredata del foglio riepilogativo di cui al precedente punto 2, e d a seguito di atti di liquidazione opportunamente adottati dal Responsabile del Servizio.

L'Associazione dichiara di non essere soggetta all'obbligo dell'emissione di fattura, pertanto il pagamento da parte del Comune delle somme di cui alla presente convenzione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della nota spese non soggetta ad Iva, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 633/1972, completa del rendiconto di cui sopra.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 117/2017:

- l'art. 17, comma 3, prevede che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario";

- il comma 2 dell'articolo 56, stabilisce che le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- l'articolo 17, comma 3, vieta i rimborsi spese di tipo forfetario;

- il comma 4 dell'art. 17 ammette che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

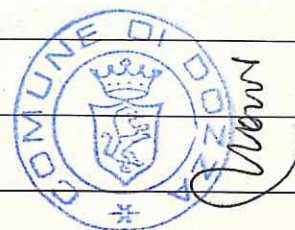
Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento.

E' ammesso ai sensi dell'art. 56, comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili".

#### **Art. 8 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE**

Per rendere effettivo nei confronti delle Associazioni contraenti il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Ente pubblico si impegna a consultarle in occasione di eventuali cambiamenti, problematiche relative ai servizi in oggetto della presente convenzione.

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare



congiuntamente informazioni circa gli obiettivi delle Associazioni.

#### **Art. 9 RISERVATEZZA**

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Dozza.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune di Dozza per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti sopra descritti il Comune di Dozza ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Associazione potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per

la partecipazione dell'Associazione stessa a gare e appalti, previa comunicazione al Comune di Dozza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di revisione da parte del Comune di Dozza attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. L'Associazione non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune di Dozza, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune stesso.

#### Art.10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione, per l'A.S. 2021/2022, con termine il 30/06/2022.

La presente convenzione potrà essere rinnovata alla sua naturale scadenza previa espressa volontà delle parti.

#### Art. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre a quanto previsto in generale dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dal Codice civile in caso di inadempimento contrattuale, costituiscono cause di risoluzione del contratto:

- motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento;
- grave inadempimento degli obblighi previsti in convenzione tali da compromettere la riuscita delle prestazioni;
- interruzione del servizio senza giusta causa,
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio e/o anche indirettamente al Comune;
- cessione a terzi della convenzione;

- mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;

- perduranti comportamenti inadeguati da parte dei volontari impiegati, a

seguito di precedenti richiami da parte del responsabile del procedimento,

in almeno cinque casi nell'arco temporale di un semestre;

- provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure

di prevenzione di cui al codice antimafia e relative misure di prevenzione

o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di

cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- grave danno all'immagine del Comune;

- grave inadempimento dell'Associazione, atto a compromettere il risul-

tato del servizio;

- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti

e degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

La risoluzione sarà preceduta da formale contestazione da parte del Re-

sponsabile del Comune di Dozza, tramite PEC, con termine di 10 giorni

dalla data di ricezione per le controdeduzioni, decorso il quale il Respon-

sabile del procedimento assumerà il provvedimento conclusivo.

La risoluzione del contratto, non pregiudica l'azione al risarcimento dei

danni.

## Art. 12 - DIRITTO DI RECESSO

Il Comune di Dozza potrà recedere in qualsiasi momento dalla convenzione

previa formale comunicazione all'affidatario da darsi con preavviso non in-

feriore ai venti giorni, decorsi i quali il Comune di Dozza effettuerà la

verifica della parte di gestione eseguita.

E' consentito il diritto di recesso all'APS "Giorgio Rambaldi" dalla convenzione previo preavviso scritto di almeno sei mesi, al fine di permettere al Comune di Dozza di poter organizzare altre modalità di accompagnamento sul trasporto scolastico.

### Art. 13 - FORO COMPETENTE

Nell'ipotesi dell'insorgere di controversie di natura giurisdizionale, comunque connesse alla presente convenzione e relativi adempimenti, le parti espressamente stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Bologna, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 29 c.p.c.

In ogni caso l'affidatario non potrà sospendere la gestione delle attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni della presente convenzione per effetto delle controversie che dovessero insorgere tra le parti.

### Art. 14 NORME FINALI

La presente convenzione realizza fini istituzionali del Comune. Ai fini fiscali si precisa che quanto indicato come contributo ha effettiva natura di rimborso spese con oneri di consuntivazione e pertanto la presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte seconda, della tariffa di cui al DPR 131/1986 e gli oneri della eventuale registrazione sono a carico di chi ne farà la richiesta. La presente convenzione che consta di n. 14 articoli, redatta in un unico originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 - del D.Lgs. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Dozza

Il Responsabile 3° Settore Odea Loreti

*Odea Loreti*



Esente da imposta di  
bollo ai sensi dell'art.  
82 - comma 5 - del  
D.Lgs. 117/2017.

Per l'Associazione "Giorgio Rambaldi" per l'Impegno Sociale APS

Il Legale Rappresentante Bendanti .....

Bendanti Lino